

# COMMISSIONE D. LGS. 231/2001

ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 231/2001

*«L'ENTE È RESPONSABILE PER I REATI COMMESSI NEL SUO INTERESSE [...]»*



## INDICE

1. La giurisprudenza.....	5
2. La dottrina.....	10
3. Riflessioni sul concetto di « <i>interesse</i> ».....	12
4. Proposte.....	13



## 1. La giurisprudenza

Individuate nelle banche dati **210 sentenze**, sia di legittimità sia di merito, in tema di responsabilità degli enti contenenti la parola chiave «*interest\**», vagliate tutte e di queste selezionate **28 pronunce** in cui il giudice abbia riservato qualche riflessione al concetto di «*interesse*» espresso nell'art. 5 comma 1 d. lgs. 231/2001, si registra quanto segue.

La quasi totalità degli arresti relativi a **reati dolosi** collega l'interesse della persona giuridica all'evento – *rectius* all'esito antigiuridico del reato –, individuandolo ora nella «*locupletazione prefigurata*», ora nella «*potenziale utilità*», ora nella «*prefigurazione di un indebito arricchimento*», ora nella «*profittabilità*» che la società potrebbe trarre in conseguenza dell'illecito.

Si distingue solo Cass. pen., Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512. Pure approdando a risultati affatto identici rispetto a quelli riscontrati nelle altre sentenze, la Corte ivi afferma che «*le condotte dell'agente poste in essere nell'interesse dell'ente sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria*». Mettendo l'interesse in rapporto con la «*politica societaria*» e con la «*vita societaria*», il Collegio sembra assegnare allo stesso un'accezione inerente più allo svolgersi delle varie articolazioni della condotta criminosa in seno all'ente che non al momento del conseguimento di una indebita utilità.

Per converso, quanto ai **reati colposi** la giurisprudenza pressoché unanime, al fine di ovviare alla incompatibilità ontologica tra l'interesse della persona giuridica alla commissione del reato e la negligenza, imprudenza o imperizia/inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline che caratterizza i reati colposi, riferisce l'interesse non all'evento ma alla condotta che lo ha determinato.

Nondimeno continua a legare il concetto di interesse a quello di indebita utilità – e quindi di nuovo all'esito antigiuridico del reato – che possa derivare alla società dalla condotta criminosa posta in essere dalla persona fisica che di essa fa parte. Infatti l'interesse è declinato nel binomio «*risparmio di spesa*»/«*risparmio di risorse economiche*», da un lato, e «*maggior profitto*»/«*incremento economico conseguente all'aumento della produttività*», dall'altro.

Anche rispetto ai reati colposi non mancano voci dissonanti – Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2016, n. 40033 associa il requisito dell'interesse «*agli obiettivi strategici dell'impresa*» e Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697 lo rintraccia nelle «*istanze funzionali a strategie dell'ente*» sulla scorta del cenno fatto da Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 – che sembrano anticipare l'interesse dell'ente all'*iter* criminoso piuttosto che all'evento.

A corredo della breve ricognizione giurisprudenziale – peraltro svolta con le inevitabili approssimazioni –, di seguito si riportano i passaggi specifici delle 28 pronunce selezionate dai quali emerge il significato – sia storico sia attuale – dalla giurisprudenza attribuito al concetto di interesse. Per un esame più diffuso degli arresti si rinvia all'appendice alla presente nota, in cui sono raccolti in forma integrale i passi delle sentenze citate.

1. Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615 (in *Cass. pen.*, 2007, 1, 74): «l'interesse [...] della società va valutato "ex ante" [...] potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell'illecito»;
2. Trib. Milano, 28 aprile 2008 (in *Foro ambrosiano*, 2008, 3, 329): «interesse [...] da intendersi [...] come potenziale [...] utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante all'ente dalla commissione del reato presupposto»;
3. Cass. pen., Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 2808 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2008): «l'interesse costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa ma è indipendente dall'effettiva realizzazione dell'arricchimento e [...] dall'individuazione del momento consumativo del reato»;
4. Cass. pen., Sez. II, 5 marzo 2009, n. 15641 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2013, 5, 2032): «ogni azione delittuosa costitutiva dei reati presupposto era preordinata all'aggiudicazione "pilotata" di milionari appalti a favore della "LA FIORITA", in ciò dovendosi cogliere la finalizzazione della condotta degli autori di quei reati al perseguimento di un interesse diretto della cooperativa, riuscita a conquistare con tali metodi illegali una posizione di quasi monopolio sul mercato pugliese di un certo tipo di appalti»;
5. Cass. pen., Sez. II, 17 marzo 2009, n. 13678 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2010, 4, 1577): «potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito»;
6. Trib. Pordenone, 23 luglio 2010, n. 308: «l'interesse costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa ma è indipendente dall'effettiva realizzazione dell'arricchimento e, a maggior ragione, dall'individuazione del momento consumativo del reato»;
7. Cass. pen., Sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 24583 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2011, 12, 4236): «la società deve ricevere una potenziale [...] utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto»;
8. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011 (in *Riv. dott. comm.*, 2012, 4, 918): «interesse, elemento da porsi in relazione solamente alla condotta che ha prodotto l'evento del reato e non anche all'evento stesso» (reato colposo);
9. Uff. indagini preliminari Milano, 8 marzo 2012: «l'interesse od il vantaggio sono [...] elementi che peculiarizzano non l'evento e neppure la condotta, bensì complessivamente il reato. La struttura del reato doloso postula una condotta cosciente e volontaria e, nella sub specie dei reati di evento, un evento, da intendersi, naturalisticamente, rappresentato e voluto dal soggetto agente: pertanto, in una prospettiva di traslazione dal reato all'illecito dell'ente, l'interesse o il vantaggio aderiscono all'evento stesso.

- Nel reato colposo, invece, ad una condotta cosciente e volontaria segue un evento, da intendersi sempre naturalisticamente, che, anche se preveduto, è non voluto: pertanto l'interesse o il vantaggio si rimodulano, concentrandosi non più sull'evento, l'evento-morte o l'evento lesioni, ma sulla condotta, quale profilo qualificante dell'azione, perché l'evento scaturito dalla condotta è non voluto, ma la condotta è voluta e comunque cosciente e volontaria, sicché essa si può coniugarsi con i concetti e di interesse e di vantaggio predicati in riferimento all'ente» (reato colposo);*
10. **Trib. Monza, 3 settembre 2012 (in Redazione Giuffrè, 2012):** «*il requisito dell'interesse o del vantaggio per l'ente nel caso dell'art. 25-septies andrebbe riferito non all'evento, ma alla condotta che lo ha determinato*» (reato colposo);
  11. **Trib. Torino, Sez. I, 10 gennaio 2013:** «*nel caso di commissione di un reato colposo [...] la giurisprudenza consolidata [...] ritiene che il requisito dell'interesse [...] deve essere riferito non all'intera fattispecie di reato, comprensiva dell'evento lesivo, ma alla sola condotta violativa delle norme antinfortunistiche [...] Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente si può riscontrare la sussistenza del requisito dell'interesse nei casi in cui si dimostra una tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare*» (reato colposo);
  12. **Trib. Camerino, 9 aprile 2013 (in Redazione Giuffrè, 2013):** «*Vi sono due [...] modi di intendere il requisito dell'interesse. Secondo la concezione soggettiva, l'interesse è un elemento interno (mentale) del soggetto che agisce per conto dell'ente. Esso, cioè, consisterebbe nella finalità della condotta (movente psicologico della condotta criminosa, secondo la nozione penalistica). Ben diversamente, secondo la concezione oggettiva dell'interesse [...] l'interesse [...] avrebbe natura oggettiva, nel senso che l'interesse consisterebbe nella funzione oggettiva della condotta del reo, la quale oggettivamente realizza un interesse dell'ente [...] Escluso l'evento, non resta che prendere atto [...] che il legislatore si è riferito solo alla condotta del reo [...] Per corrispondere al criterio dell'interesse (che esprime una tensione della condotta verso un obiettivo) non si deve trattare della condotta di un imprenditore disattento o sprovveduto [...] ma di un imprenditore che, pur consapevole della propria condotta colpevole e pericolosa, ciò nonostante la ponga in essere per perseguire un interesse dell'ente, che generalmente consisterà in un risparmio di spesa [...] o in un maggior profitto*» (reato colposo);
  13. **Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24557 (in Dir. e giust. online, 2013, 6 giugno):** «*interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito*»;
  14. **Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559 (in C.E.D. Cass. pen., 2014, 4, 1361):** «*interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito*»;

15. Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265 (in *Riv. dott. comm.*, 2015, 1, 169): «interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito»;
16. Cass. pen., Sez. II, 12 marzo 2014, n. 25201 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2015, 9, 3267): «interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito»;
17. Cass. pen., Sez. II, 12 marzo 2014, n. 14600 (in *Giur. comm.*, 2015, 2, II, 265): «tali rilevanti commissioni [...] hanno permesso di sistemare i conti del bilancio della banca, fino a quel momento in costante perdita, grazie alle quali, per la prima volta, il bilancio d’esercizio registrò un utile dopo anni di difficoltà gestionali e continue perdite sicché era da ritenere che i reati fossero stati commessi direttamente nell’interesse della banca»;
18. Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2015, 2, 426): «i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito anti giuridico [...] L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione che coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell’ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente» (reato colposo);
19. Cass. pen., Sez. II, 29 aprile 2014, n. 21228 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2014): «interesse proprio, costituito dalla profittabilità per sé delle operazioni illecite poste in essere “tramite il veicolo elvetico”»;
20. Cass. pen., Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512 (in *Dir. e giust.*, 2015, 13 luglio): «le condotte dell’agente poste in essere nell’interesse dell’ente sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria»;
21. Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 31003 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2016, 2, 701): «l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche [...] ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività [...] Nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione, sub specie, dell’aumento di produttività che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi» (reato colposo);
22. Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689 (in *C.E.D. Cass. pen.*, 2016): «il meccanismo di sopravvalutazione dei giocatori ha come effetto principale di aumentare i valori dell’attivo patrimoniale [...] In questo caso [...] ricorrerebbe l’interesse dell’ente»;

23. Cass. pen., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818 (in *Guida al dir.*, 2015, 44, 80): «diffondeva notizie false sul “contratto di associazione in partecipazione denominato Buco Nero” idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli PARMALAT quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari (bond) emessi dalla PARMALAT o collegati al suo rischio (Credit Default Swap) [...] in modo da occultare la effettiva situazione finanziaria e debitoria del gruppo [...] con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti – i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità»;
24. Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544 (in *Guida al dir.*, 2016, 12, 88): «i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito anti giuridico [...] Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica» (reato colposo);
25. Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2016, n. 40033 (in *lpenalista.it*, 2016, 2 novembre): «la giurisprudenza lega il requisito dell’interesse, da valutarsi ex ante, agli obiettivi strategici dell’impresa» (reato colposo);
26. Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697 (in *Riv. pen.*, 2016, 9, 779): «i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito anti giuridico [...] L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione che coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell’ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente [...] L’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza, ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale [...] Nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione, sub specie, dell’aumento di produttività che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi. Sviluppando questo ordine di considerazioni, occorre qui ribadire che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno riferiti alla condotta e non all’esito anti giuridico [...] Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi

- dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica» (reato colposo);
27. Cass. pen., Sez. IV, 19 maggio 2016, n. 31210 (in *Guida al dir.*, 2016, 39, 68): «il requisito dell'“interesse” dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica [...] La sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente vanno riferiti alla condotta e non all'esito anti giuridico [...] Interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza [...] oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività» (reato colposo);
28. Cass. pen., Sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316 (in *Ilpenalista.it*, 2017, 11 gennaio): «il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito».

## 2. La dottrina

La problematica questione concernente il significato da attribuire alla locuzione «*interesse*» di cui all'art. 5 comma 1 d. lgs. 231/2001 registra in dottrina orientamenti difformi sia rispetto ai reati dolosi sia rispetto a quelli colposi.

Di seguito una breve rassegna dei principali indirizzi interpretativi.

Quanto ai **reati dolosi** alcuni autori, tenendo conto della relazione governativa al d. lgs. 231/2001<sup>1</sup>, hanno ritenuto che l'interesse implichi la sola finalizzazione del reato alla utilità anche economica per l'ente<sup>2</sup>. Nella individuazione della nozione di interesse, si è, infatti, scritto che non rilevano «le soggettive intenzioni o rappresentazioni dell'agente»<sup>3</sup> poiché se l'interesse coincidesse con la finalità perseguita dall'autore tale requisito si sostanzierebbe in un dolo specifico riguardante la

---

<sup>1</sup> La relazione governativa al d. lgs. 231/2001, in *Guida dir.*, 2001, 26, 34, stabilisce: «È appena il caso di aggiungere che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che si “accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post».

<sup>2</sup> F. VIGNOLI, *Societas puniri potest: profili critici di un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 909, secondo cui «più complessa risulta [...] la collocazione nella dimensione oggettiva dell'illecito del concetto di interesse. [...] L'interesse, infatti, non attiene alla sfera psicologia del soggetto, ma al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'ente, a nulla rilevando giuridicamente l'interna intenzione del reo».

<sup>3</sup> D. PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 424; F. VIGNOLI, *op. cit.*, 909.

sfera soggettiva della persona fisica<sup>4</sup>. Si è perciò concluso che non può prescindersi «da una caratterizzazione del criterio di imputazione ex art. 5, 1° co., in chiave oggettiva, nel senso cioè che l'illecito compiuto dall'autore individuale deve collocarsi in una prospettiva funzionale, di gestione degli interessi e di promozione delle attività che definiscono e circoscrivono il profilo di soggettività dell'ente collettivo»<sup>5</sup>.

Quanto al contenuto da attribuire al requisito in parola, alla predetta tesi se ne contrappone un'altra che assegna all'interesse il significato di «politica d'impresa». Sulla scorta di tale interpretazione alcuni autori hanno affermato che il fatto della persona fisica «deve essere ricondotto anche all'ente, qualora questo abbia indirizzato, con una politica d'impresa più o meno esplicita, l'autore dell'illecito a commettere il reato»<sup>6</sup>.

Quanto alla problematica concernente la compatibilità del criterio obiettivo di iscrizione della responsabilità nelle ipotesi di **reati colposi** una parte della dottrina ha ritenuto che il requisito oggettivo di cui all'art. 5 comma 1 d. lgs. 231/2001 non sia compatibile con i reati colposi. L'interesse – si è detto – è da ricondurre alla condotta inosservante e non al reato considerato nel proprio complesso, ossia completo di evento naturalistico.

Altri autori hanno giudicato una simile ricostruzione inammissibile in via esegetica: «si tratta di un'interpretazione praeter legem, che entra in rotta di collisione con il divieto di analogia in malam partem»<sup>7</sup>. Hanno in tale senso auspicato in tempi brevi un intervento correttivo/sostitutivo del legislatore, anche in considerazione del fatto che, sul punto, in giurisprudenza prevale «una lettura di conservazione»<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> L. D. CERQUA, *Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato*, in *Dir. prat. soc.*, 2005, 78, secondo cui «è da ritenere [...] che all'interesse non possa essere attribuito un significato soggettivo, quasi si trattasse di una sorta di dolo specifico [...]». Sui limiti della riflessione di teoria generale derivanti dalla matrice del reato doloso: S. DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25-septies del d. lgs. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 326.

<sup>5</sup> G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 160. Sul carattere oggettivo dell'interesse: F. VIGNOLI, *op. cit.*, 909; M. GUERNELLI, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Studium iuris*, 2002, 290, secondo cui «l'interesse o il vantaggio andranno considerati quali obiettiva tendenza o risultato della condotta, anche tentata».

<sup>6</sup> A. ASTROLOGO, «Interesse» e «vantaggio» quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d. lgs. 231/2001, in *Ind. pen.*, 2003, 656.

<sup>7</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 44, continua in questi termini: «la legge richiede che il reato, e non la condotta inosservante, sia posto in essere nell'interesse della societās. Ritenendo, invece, che sia proprio questa condotta il "referente normativo" del criterio di imputazione, si finirebbe con l'attribuire all'art. 5, 1° co., d. lgs. 231, un significato diverso da quello che ha voluto dargli il legislatore».

<sup>8</sup> E. AMATI, *La responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito*, in [Ius17@unibo.it](mailto:Ius17@unibo.it), 2011, 3, 162. Sulle prime applicazioni giurisprudenziali: A. GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile «per definizione» la persona giuridica?*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 1953; G. CATALANO e C. GIUNTELLI, *Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi)*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 1, 91. Per una rassegna completa: T. E. EPIDENDIO e G. PIFFER, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in AA.VV., *D. lgs. 231:*

Taluno ha allora sostenuto una lettura correttiva dell'art. 5 comma 1 d. lgs. 231/2001, ammettendo «*che l'interesse [...] può essere correlato anche ai reati colposi, rapportando il [...] criteri[o] non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto*»<sup>9</sup>, così spostando «*il termine di riferimento dell'interesse [...] sulla condotta costitutiva del reato [...]*»<sup>10</sup>.

L'interesse così inteso ha imposto alcune riflessioni. Non si è mancato di fare notare che tale criterio, inteso in senso soggettivo quale «*finalità che orienta in una certa direzione il comportamento individuale*»<sup>11</sup>, si pone in frizione con la colpa incosciente, la quale si caratterizza ontologicamente per il fatto che il soggetto non si rende conto di potere, con il proprio comportamento, ledere o porre in pericolo beni giuridici altrui<sup>12</sup>.

In una prospettiva *de iure condendo*, si è quindi auspicato un intervento correttivo-chiarificatore del legislatore: in particolare «*richiedere [...] che il reato colposo sia commesso nello svolgimento dell'attività della persona giuridica e magari specificare anche che ciò deve avvenire con inosservanza delle disposizioni pertinenti a tale attività*»<sup>13</sup>. Si è ritenuto che una simile presa di posizione potrebbe dirimere le questioni di compatibilità con la struttura dei reati-presupposto di natura colposa e, in più, ancorare la responsabilità della persona giuridica a un requisito ipotizzabile anche qualora la società abbia ottenuto un pregiudizio (e non un vantaggio) economico dalla commissione dell'illecito<sup>14</sup>.

### 3. Riflessioni sul concetto di «*interesse*»

Il concetto di interesse potrebbe essere – anche per i dolosi come già per i colposi – disancorato da ogni considerazione rispetto all'evento/risultato (di cui già si occupano, per i profili di rispettiva rilevanza, gli aspetti della inerenza all'attività d'impresa e del vantaggio) per concentrarsi sulle sole modalità della condotta: laddove quelle realmente prodromiche allo specifico fatto reato siano state resistite in termini organizzativi dall'ente con leale attitudine di prevenzione, mi pare si possa assumere che l'ente abbia dimostrato di non avere un interesse in quel comportamento (che è cosa diversa dall'esito dello stesso), che ha infatti dissuasivo.

---

dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, in *Soc.*, 2011, suppl. al n. 12, 45 ss.; S. M. CORSO, *Codice della responsabilità «da reato» degli enti*, Torino, 2012, 64.

<sup>9</sup> A. SALVATORE, nota a Trib. Novara, g.u.p., 26 ottobre 2010, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 1, 183.

<sup>10</sup> T. E. EPIDENDIO e G. PIFFER, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in AA.VV., *D. lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, cit., 37.

<sup>11</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, cit., 42.

<sup>12</sup> Per tutti: G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2009, 568.

<sup>13</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, cit., 47.

<sup>14</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, cit., 48.

Così inteso l'interesse, il peculiare congegno esimente sarebbe perfino inutile, siccome la dimostrazione da parte dell'ente di sostanziale adozione e attuazione delle pretendibili terapie preventive equivarrebbe alla dimostrazione dell'assenza dell'elemento costitutivo dell'illecito quanto appunto all'interesse.

E d'altro canto se l'ente ha informato e formato i soggetti apicali che non è suo interesse conseguire obiettivi, ancorché potenzialmente vantaggiosi, indulgendo a condotte illecite e, ancora, per prevenire le stesse ha adottato, attuato e vigilato appropriate istruzioni, mi pare piuttosto lineare affermare che ha adeguatamente dimostrato di non avere, appunto, interesse nella violazione della legge penale come strumento di profitto. Ciocché è anche coerente con la considerazione che il reato, pure potendo talvolta accelerare il profitto, tuttavia minaccia il valore durevole, ossia la stessa continuità aziendale.

Ove fosse possibile delinearlo nei termini che ho sperimentalmente abbozzato esso avrebbe – almeno mi pare – forse il pregio di attenuare, se non neutralizzare, l'incostituzionale obliterazione del principio di non colpevolezza e l'inversione dell'onere della prova. Rappresentando infatti l'interesse elemento costitutivo dell'illecito spetterebbe all'accusa ricostruire nella organizzazione dell'ente una colpevole agevolazione o propensione a derive illecite. Ovviamente muovendo dalle concrete modalità di maturazione del reato nell'attività (inerente) posta in essere dal soggetto apicale. Di tal che anche l'imputazione imporrebbe la enunciazione – in forma chiara e precisa – del difetto organizzativo causalmente orientato alla condotta delittuosa contestata alla persona fisica.

#### 4. Proposte

Alla luce delle considerazioni fino a qui svolte, si propone la seguente modifica dell'art. 5 d. lgs. 231/2001.

Art. 5 d. lgs. 231/2001	
Testo attuale	Testo modificato
<p><i>Responsabilità dell'ente</i></p> <p>1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:</p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da</p>	<p><i>Responsabilità dell'ente</i></p> <p>1. L'ente è responsabile per i reati commessi <b>con suo interesse:</b></p> <p>a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da</p>

<p>persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera <i>a</i>).</p> <p>2. L'ente non rispondere se le persone indicate nel comma uno hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.</p>	<p>persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera <i>a</i>).</p> <p>2. L'ente non rispondere se le persone indicate nel comma uno hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.</p>
--	--